

Beniamino Sandrini
Via del Fante, n° 21
37066 CASELLE di Sommacampagna
Tel. casa: 045 8581200 Cell. 3485214565
e_mail: beniaminosandrini@virgilio.it



Alla **Regione Veneto**
Unità Complessa V.I.A.
(Valutazione Impatto Ambientale)
Calle Priuli – Cannareggio 99
30121 – Venezia

Non ho inviato le Osservazioni al Comune di Sommacampagna - al fine di evitare - che la Giunta Comunale si esprima... "nel merito", come invece è successo per le Osservazioni al "finto" Recupero Ambientale dell'ex cava Siberie per una... "vera" Discarica di Rifiuti.

Caselle Lì 27 Maggio 2009

Oggetto: **Osservazioni alla V.I.A. "non dovuta" di Cava "Corte Betlemme"**
in quanto **la D.R.G.V. n. 3879 del 12.12.2006, "non è mai stata annullata"**

Premesso che la presente Osservazione... volutamente "fuori termine", è formulata da Beniamino Sandrini, residente in Via del Fante 21 - 37066 Caselle di Sommacampagna, che scrive in qualità di cittadino "residente a Caselle dalla nascita" e di "pubblico interessato" ai sensi del comma 1/v, art. 5 del D.Lgs. 4-2008, cioè: "il pubblico che subisce o può subire gli effetti delle procedure decisionali in materia ambientale o che ha un interesse in tali procedure"...

E dato che il sottoscritto, comincia essere stanco nel dover scrivere "Osservazioni" visto che da un paio d'anni, a causa della non attenzione dell'Amministrazione Comunale alle problematiche ambientali, sta chiedendo rispetto delle Norme sulla Valutazione di Impatto Ambientali di opere e infrastrutture che creano... veri impatti ambientali al Comune di Sommacampagna e al territorio di Caselle, quali Discariche di Rifiuti Industriali, Aeroporto, Autostrade esistenti e nuove (SI-TA-VE), Quadrante Europa, ecc, e considerato poi che - rispetto agli impatti ambientali creati da queste infrastrutture su Caselle... una cava di ghiaia... crea un impatto ambientale... sicuramente minore.

Tutto ciò premesso e considerato, con questa Osservazione si vuole evidenziare che **la V.I.A. per la Cava Corte Betlemme - NON E' DOVUTA** - e che pertanto al sottoscritto può essere risparmiato il proprio impegno nel dover esaminare e studiare centinaia di pagine e di tavole grafiche dello S.I.A.

Le Considerazioni e le Osservazioni, relative alla Cava "Corte Betlemme", sono le seguenti.

Con Deliberazione del Consiglio Comunale di Sommacampagna n° 63 del 20/12/2004, avente come oggetto: "Parere sulla domanda di coltivazione per l'apertura della cava di ghiaia e sabbia denominata "Corte Betlemme" presentata dalla ditta S.E.I. Società Escavazione Inerti di San Bonifacio" il Comune si è espresso... senza MAI citare una eventuale... "mancanza di sottoposizione a V.I.A."

Dalla Delibera Comunale appare in modo evidente-inequivocabile che l'Autorizzazione all'apertura della Cava "Corte Betlemme", viene discussa ai sensi della L.R.V. 44/82 in quanto era normale consuetudine considerare l'area interessata all'attività di Cava... solo quella destinata allo scavo.

Dell'aspetto relativo alla V.I.A. in quella Delibera non se ne accenna; ne durante la discussione tra i Consiglieri Comunali e tanto meno nel testo deliberato, qui in parte e di seguito, viene riportato:

L'Assessore relaziona all'assemblea quanto segue:

in data 08.11.2004 con prot. 22644 la ditta S.E.I. SOCIETA' ESCAVAZIONE INERTI S.R.L. , con sede in S. Bonifacio Via Camporosolo, 198 (VR), ha inoltrato in Comune domanda relativa alla coltivazione della cava di ghiaia denominata "CORTE BETLEMME" sita in Via Betlemme a Sommacampagna;

dell'avvenuto deposito è stata data pubblicità conformemente a quanto previsto dall'art. 18 della L.R. 07.09.82 n. 44, mediante avviso pubblicato il 15.11.2004, prot. 23078, per quindici giorni consecutivi all'Albo Comunale e cioè dal 15.11.2004 al 30.11.2004;

entro i termini stabiliti dall'art. 18, comma 4, della L.R. 44/82 sono pervenute n° 2 osservazioni rispettivamente:

una dall'Amministrazione del Comune di Sona nella persona del responsabile del settore LL.pp. (Geom. Maddalena Braggio): con allegati: -nota del Comando Vigili Urbani di Sona; -lettera di quaranta cittadini residenti in via Betlemme a Lugagnano; -nota studio di ingegneria "Netmobility" incaricato della redazione dello studio della viabilità comunale; pervenuta con il prot. 24580 del 09.12.2004;

una da 117 cittadini residenti sul tragitto interessato dal passaggio dei camion provenienti dalla cava che evidenziano varie problematiche inerenti aspetti di viabilità e di non conformità alle norme urbanistiche e di polizia mineraria, pervenuta con il prot. 24534 del 09.12.2004;

le sopracitate osservazioni in sintesi evidenziano l'estrema difficoltà di inserimento del traffico pesante nella viabilità urbana della frazione di Lugagnano nel Comune di Sona e la non conformità ad alcune prescrizioni urbanistiche e di polizia mineraria;

sentito l'ufficio Ecologia, che esprime le seguenti osservazioni:

1.Il progetto di coltivazione non risulta conforme a quanto stabilito dalla deliberazione di C.C. n° 53 del 16.09.02, esecutiva, in cui vengono individuate le aree da destinare a future escavazioni ai sensi della L.R. n° 44/82; tale individuazione, come evidenziato nel punto 4 della citata deliberazione "costituirà punto di riferimento essenziale ai fini del parere che il Comune è tenuto ad esprimere, ai sensi dell'art. 18 della L.R. n° 44/82, in relazione a nuove richieste di escavazione";

2.Il progetto di coltivazione non prende in considerazione assolutamente il problema del transito dei camion dalla cava sull'unica via d'uscita (via Betlemme) considerato che a sud non è possibile attivare una strada alternativa in quanto verrebbe ad immettersi in una strada comunale (via Ceolara) in cui è vietato il transito di mezzi pesanti dal 28.11.1997;

3.Il progetto non tiene in considerazione che la corte CEOLARA è individuata nel P.R.G.C. del Comune di Sommacampagna come "corte di antica origine" (zona BC4) vincolata come bene ambientale e culturale con la normativa di classe (A), pertanto la distanza da rispettare per l'escavazione da tale zona deve essere di 200 m.;

4.Il progetto non rispetta la distanza di 50 m. prevista dall'art. 104 del D.P.R. N° 128 del 09.04.1959 "norme di polizia delle miniere e delle cave" dalle opere di difesa dei corsi d'acqua;

Considerato inoltre che:

-alla data attuale il P.R.A.C. non è ancora stato approvato dalla Regione Veneto ;

-con legge 131 del 05/06/2002 venivano emesse le disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento alla legge costituzionale 18/10/2001 n. 3, che, in funzione dei conclamati principi costituzionali di sussidiarietà, adeguatezza e differenziazione, riconosce al Comune un ruolo fondamentale nell'assunzione delle decisioni che incidono sull'assetto del proprio territorio;

-la nuova lettura dell'art. 13 comma 1, del Decr. Leg.vo 267/2000, afferma che "al Comune spettano tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione e il territorio comunale";

-l'Amministrazione Comunale di Sommacampagna non ha assunto una posizione pregiudizionalmente contraria all'apertura di nuove cave, avendo invece individuato, con deliberazione di CC n. 53 del 16/09/2002, esecutiva, le aree maggiormente vocate all'attività di cava (in misura tale da raggiungere la quantità massima consentita dalla legge vigente) in quanto meno lesive per la tutela ambientale del proprio territorio;

Tutto ciò premesso, l'assessore all'Ecologia ed Ambiente Massimo Granuzzo

PROPONE

1.di esprimere parere contrario alla domanda in parola, richiamando le argomentazioni della premessa che si intendono quindi qui richiamate ed integralmente trascritte.

E' pertanto evidente che l'Amministrazione di Sommacampagna, **come era di consuetudine**, sta esaminando una richiesta di autorizzazione di nuova Cava e per far questo si basa sulla dimensione dell'Area DI SCAVO che a quanto pare, era ed è, inferiore ai 15 ettari e... **non obbligata alla V.I.A.**

Con Delibera di Giunta Regionale Veneto n° 2383 del 01.08.2006, viene poi pertanto approvata la Autorizzazione ad aprire e coltivare la cava di sabbia e ghiaia, denominata "CORTE BETLEMME" ed in merito alla sottoposizione alla V.I.A che era emersa durante le discussioni nella C.T.R.A.E. del 06.10.2005 probabilmente proposta dal Comune di Sommacampagna che sosteneva che essendoci una Cava esistente nei pressi detta nuova cava, questa doveva essere sommata all'esistente cava limitrofa e quindi l'insieme doveva essere sottoposto a V.I.A, in detta delibera... così viene scritto:
Per quanto attiene l'assenza della procedura V.I.A., il progetto in argomento non ne è stato assoggettato dal momento che non possiede i requisiti previsti ossia non supera le soglie dimensionali di superficie e produzione annua di materiale indicate nella L.R. n. 10/99. L'intervento è sì posto nelle vicinanze di un altro intervento di cava ma è separato da questo da un canale di irrigazione consortile. Le due attività di cava sono, inoltre, diverse una dall'altra nonché gestite da ditte diverse con progetti e programmi diversi.

Con Delibera di Giunta Regionale Veneto n° 3879 del 12 Dicembre 2006 avente questo oggetto: *Ditta S.E.I. Società Escavazione Inerti s.r.l.. Autorizzazione ad aprire e coltivare la cava di sabbia e ghiaia, denominata "CORTE BETLEMME", sita in Comune di Sommacampagna (VR). - Revoca precedente D.G.R. n. 2383 del 01.08.2006.* ... il concetto sopra espresso viene, di nuovo riscritto e si ribadisce di nuovo: *Per quanto attiene l'assenza della procedura V.I.A., il progetto in argomento non ne è stato assoggettato dal momento che non possiede i requisiti previsti ossia non supera le soglie dimensionali di superficie e produzione annua di materiale indicate nella L.R. n. 10/99.*

Appare evidente che la richiesta di autorizzazione ad aprire la cava: "Corte Betlemme"... **non doveva essere sottoposta alla V.I.A.** perché la superficie interessata era inferiore alle soglie dimensionali, oltre i quali diventava d'obbligo la procedura di Valutazione di Impatto Ambientale.

Contro le suddette Delibere della Regione Veneto, il Comune di Sommacampagna presentava ricorso al T.A.R. del Veneto ed in merito alla "**mancata sottoposizione a V.I.A. del progetto**" la cui superficie della nuova cava (secondo il Comune) doveva sommarsi alle cave esistenti di altre proprietà... il T.A.R. così si esprimeva: *E' poi nella specie corretta l'esclusione dell'intervento dalla VIA, non essendo parimenti superate le soglie dimensionali previste, non potendosi considerare unica cava l'agglomerato con altra esistente, in quanto fisicamente separate da un canale.*

Con Sentenza del T.A.R. Veneto n° 1736 del 3.5.2007, il Ricorso presentato dal Comune di Sommacampagna veniva respinto e conseguentemente il Comune presentava "nuovo Ricorso", stavolta al Consiglio di Stato (finalizzato all'annullamento, previa sospensione dell'efficacia della Sentenza del T.A.R. del Veneto) che con Ordinanza n° 3521 del 1 Luglio 2008, così determinava: *Ritenuto che l'area interessata dalla cava comprende oltre che l'area dello scavo, anche quella di accumulo di materiali, di manovra, di carico e di scarico in quanto funzionale all'attività di cava; considerato, pertanto, che doveva essere espletata la procedura V.I.A. accoglie l'istanza cautelare (Ricorso numero: 8691/2007) e, per l'effetto, sospende l'efficacia della sentenza impugnata.*

E' evidente che nella Ordinanza si disquisisce sull'Area **INTERESSATA** dalla Cava e non dell'Area **IN DISPONIBILITA'** una definizione di porzione di territorio in merito al quale poi si commettono errori interpretativi, tanto che in merito alla "Ordinanza" con Delibera di Giunta n° 135 del 07/08/2008 il Comune di Sommacampagna si premunisce e chiede un Parere Legale e poi così si determinava: *Vista l'ordinanza del Consiglio di Stato n° 3521 del 01.07.2008, che si allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale; Visto il parere del proprio legale Avv. Giovanni Sala in cui viene evidenziato che "la corretta interpretazione della decisione del consiglio di Stato sia nel senso di ritenere, allo stato, sospesa l'autorizzazione all'estrazione";*

Ed è l'interpretazione di area "**IN DISPONIBILITA'**" e/o area "**INTERESSATA**" che bisogna chiarire e se, da parte del Comune di Sommacampagna, vi è stata una richiesta di Parere Legale su una prima "**Ordinanza**" del Consiglio di Stato... **nessun altro Parere Legale risulta essere stato chiesto (e/o predisposto) per quanto riguarda la "Sentenza" del Consiglio di Stato.**

A questo punto, bisogna esaminare quali sono le tre superfici attinenti alla domanda di nuova cava: A) l'Area **IN DISPONIBILITA'**, B) l'Area **INTERESSATA** dalla attività di cava; C) l'Area **DI SCAVO**, e che questo chiarimento sia necessario da approfondire e accertare, appare evidente anche da quanto riportato nella Sentenza del Consiglio di Stato n° 5186 del 1 Luglio 2008 in cui si legge: *Con il primo motivo di appello, il Comune di Sommacampagna lamenta che il progetto presentato dalla Sei avrebbe dovuto essere sottoposto a V.I.A., in quanto per "area interessata dalla cava" si deve intendere*

tutta l'area in disponibilità della SEI e non solo l'area dove verrà effettuata l'effettiva escavazione, con la conseguenza che, avendo detta area una superficie di mq 174.460 essa supererebbe il limite dei 15 ha, indicato dall'art. 3 L.R.V. n. 10/1999 per sottoporre un progetto a V.I.A:

Il comune di Sommacampagna, con questa tesi vorrebbe affermare che l'Area INTERESSATA dalla attività di Cava corrisponderebbe a tutta e all'intera Area IN DISPONIBILITA', ma che questa sia una interpretazione errata dell'Amministrazione Comunale di Sommacampagna questo viene stabilito successivamente dal Consiglio di Stato, quando nel testo della Sentenza, si legge questo:

L'art. 3 L.R.V. n.10/1999 prevede che siano assoggettati alla procedura di V.I.A. i progetti indicati negli appositi allegati, tra i quali sono compresi, in base agli allegati A1 e B1, le cave che interessino un'area superiore a 15 ettari.

La disposizione fa riferimento, dunque, all'area interessata dall'attività di cava”.

Come rileva l'appellante, per “area interessata dalla cava”, deve intendersi, non solo l'area di escavazione, ma l'intera area destinata ad attività di cava, comprensiva, oltre a quella dello scavo, anche di quella di accumulo dei materiali, di manovra e di carico e scarico, in quanto comunque funzionale all'attività di cava.

Tale interpretazione è avvalorata dalla ratio della norma volta a porre limiti all'attività di cava in considerazione dell'impatto ambientale che la stessa può avere. Sotto questo profilo, il Collegio ritiene che l'impatto sul territorio dipenda non solo dall'area strettamente destinata all'escavazione, ma dall'intera area funzionale all'attività di cava, la quale risulta oggetto di lavorazione e di trasformazione urbanistico, rilevando, così, sotto l'aspetto ambientale.

Il provvedimento impugnato, pertanto, laddove ha escluso l'obbligo della V.I.A. risulta illegittimo e va, di conseguenza, annullato.

Gli altri motivi dell'appello devono dichiararsi assorbiti, in quanto l'intero procedimento dovrà essere rinnovato espletando la V.I.A.

La Sentenza del Consiglio di Stato determina che l'Area IN DISPONIBILITA' - come evidenziata dal Comune - abbia e/o avesse da corrispondere alla Area INTERESSATA. La Sentenza del Consiglio di Stato evidenzia solo che per Area INTERESSATA alla attività di Cava deve intendersi: *l'intera area destinata ad attività di cava, comprensiva, oltre a quella dello scavo, anche di quella di accumulo dei materiali, di manovra e di carico e scarico, in quanto comunque funzionale all'attività di cava.*

In considerazione di quanto sopra espresso nella Sentenza del Consiglio di Stato è evidente che l'Area IN DISPONIBILITA' che rimane esclusa e che è ubicata al di fuori della recinzione della Cava non rientra nell'Area INTERESSATA dalla attività di cava.

Ma al Consiglio di Stato il Comune di Sommacampagna ha segnalato che l'Area INTERESSATA dalla attività di cava, sarebbe pari alla superficie di mq 174.460, quando questo valore rappresenta invece, l'Area IN DISPONIBILITA' ed è su questo aspetto che bisogna fare chiarezza assoluta.

E evidente pertanto che la Sentenza del Consiglio di Stato non entra nel merito delle Aree IN DISPONIBILITA', ma nel suo determinato, si riferisce solo all'Area INTERESSATA dalla attività di Cava, che deve essere recintata, come previsto in qualsiasi delibera di approvazione di Cava e come anche previsto nella D.G.R.V. n. 3879 del 12.12.2006, che obbliga la ditta autorizzata a:

recintare, entro tre mesi dalla data di consegna o notifica del provvedimento autorizzativo, con rete metallica per una altezza non inferiore a 1,5 metri l'area della cava così come individuata nella tavola 02 integrativa del luglio 2006 apponendo, fin dall'inizio dei lavori di coltivazione, lungo il perimetro della medesima cartelli ammonitori di pericolo;

Appare evidente che l'Area DELLA CAVA, è quella che... è posta all'interno della recinzione della Cava e che pertanto è solo quella è l'Area INTERESSATA dalla attività di Cava a cui bisogna fare riferimento al fine del calcolo della superficie, oltre il quale, scatta l'obbligo di sottoposizione alla V.I.A. ed è alla luce di questa interpretazione che va letta la parte della Sentenza che così recita:

Il provvedimento impugnato, pertanto, laddove ha escluso l'obbligo della V.I.A. risulta illegittimo e va, di conseguenza, annullato. Gli altri motivi dell'appello devono dichiararsi assorbiti, in quanto l'intero procedimento dovrà essere rinnovato espletando la V.I.A.

Considerato che la parola “laddove” è un congiuntivo testuale con valore avversativo-oppositivo questo permette che, utilizzando dei sinonimi detta frase potrebbe essere anche così riscritta:

Il provvedimento impugnato, pertanto, dove ha escluso l'obbligo della V.I.A. risulta illegittimo e va, di conseguenza, annullato.

Il provvedimento impugnato, pertanto, quando ha escluso l'obbligo della V.I.A. risulta illegittimo e va, di conseguenza, annullato.

Il provvedimento impugnato, pertanto, qualora ha escluso l'obbligo della V.I.A. risulta illegittimo e va, di conseguenza, annullato.

Nel testo della Sentenza del Consiglio di Stato non è scritto in modo inequivocabile e/o non soggetto ad interpretazioni, una frase come ad esempio la seguente: *Il provvedimento impugnato, avendo escluso l'obbligo della V.I.A. risulta illegittimo e va, di conseguenza, annullato.*

Nella Sentenza del Consiglio di Stato è stato scritto “laddove”... un congiuntivo “dubitativo” ?

Dallo S.I.A. presentato dalla ditta proponente, in particolare dal Quadro Progettuale, risulta che:

L'area interessata dalla domanda della società SEI srl del 08/11/2004 protocollo 730574/46.02, e che si presenta attualmente ben delimitata e recintata risulta essere di ha 14.47.85. L'effettiva area di scavo in conseguenza della necessità di rispettare il vincolo di 200 mt dalla Corte Ceolara, così come stabilito dalla medesima sentenza del Consiglio di Stato, non potrà essere maggiore di ha 11.25.22.

E' quindi evidente all'interno di questa area così recintata della superficie di 14,47 ettari, è stata ricompresa anche un'area **che non può essere destinata né ad accumulo dei materiali, né ad area di manovra, né ad area di carico e scarico, che sarebbero attività funzionali all'attività di cava**. Tutte attività che pur ubicate entro la recinzione della Cava, non possono essere svolte in un'area vincolata e pertanto il perimetro della recinzione dell'Area INTERESSATA dall'attività di Cava andrebbe risagomato con una ulteriore diminuzione della superficie dell'area.

La Sentenza del Consiglio di Stato si basa su una affermazione del Comune di Sommacampagna **che erroneamente aveva confuso l'Area IN DISPONIBILITA' con l'Area INTERESSATA**, che come giustamente poi ha stabilito il Consiglio di Stato per Area INTERESSATA alla attività di Cava deve intendersi: *l'intera area destinata ad attività di cava, comprensiva, oltre a quella dello scavo, anche di quella di accumulo dei materiali, di manovra e di carico e scarico, in quanto comunque funzionale all'attività di cava.*

E dato che le Aree IN DISPONIBILITA' alla Cava “Corte Betlemme” non sono comunque funzionali all'attività di Cava, la sottoposizione alla Valutazione di Impatto ambientale non era dovuta e pertanto non essendovi obbligo di sottoposizione alla V.I.A. la Delibera della Giunta Regionale del Veneto n° 3879 del 12 Dicembre 2006 non è stata annullata... perché l'annullamento sarebbe stato efficace solo e qualora: *laddove il provvedimento impugnato avesse escluso l'obbligo della V.I.A. Valutazione di Impatto Ambientale che non era d'obbligo* in quanto l'Area Interessata dalla Cava era... ed è inferiore delle superficie di 15 ettari.

Essendo quindi, a tutti gli effetti, risultando: **non annullata la Delibera della Giunta Regionale del Veneto n° 3879 del 12.12.2006 è inutile presentare una nuova V.I.A.** in quanto l'autorizzazione rilasciata è, ad oggi, efficace per la continuazione dell'attività della Cava “Corte Betlemme”.

Un cittadino “nativo” di Caselle

Beniamino Sandrini
